



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 4 dicembre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ N. 21

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. PERUGIA**: avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Zisis **Vryzas** (gara Perugia-Empoli del 30/11/03 – C.U. n. 155 del 2/12/03). **Procedura d'urgenza**.

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Zisis Vryzas, tesserato per la Soc. Perugia, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Perugia - Empoli del 30/11/2003 (“*a gioco fermo colpiva un avversario al volto con una manata*”), ha proposto reclamo d'urgenza la Società di appartenenza, chiedendo la sostituzione della squalifica con una ammenda o, in via subordinata, la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica.

A sostegno del gravame, si afferma che il calciatore Vryzas, anzitutto, sarebbe stato provocato con pesanti ingiurie da un giocatore dell'Empoli e, che per allontanarlo, avrebbe semplicemente allargato il braccio, senza alcuna volontà lesiva.

In secondo luogo, si contesta che l'episodio possa configurarsi come violento, non avendo fra l'altro provocato alcun danno al calciatore avversario.



Alla riunione odierna, è comparso il difensore dell'incolpato, il quale ha preliminarmente chiesto l'acquisizione delle immagini televisive relative all'episodio in questione, ribadendo nel merito le conclusioni formulate nel reclamo.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, in via preliminare, dichiara ammissibile la prova televisiva, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 a4) del C.G.S.

Nel merito, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore del reclamante, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali redatti dall'assistente emerge chiaramente che il Vryzas ha colpito un avversario volontariamente con una manata al volto a giuoco fermo, gesto da ritenersi di natura pericolosa. Deve quindi escludersi che si sia trattato di un gesto fortuito, ovvero in qualche modo giustificato dall'azione di giuoco.

Tale gesto è comunque qualificabile come pericoloso, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una manata) e la parte del corpo attinta (il viso dell'avversario).

Le immagini televisive non forniscono d'altro canto alcun avallo alla tesi difensiva.

Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. PERUGIA**: avverso l'inibizione a tutto il 22 dicembre 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Alessandro **Gaucci** (gara Lazio-Perugia del 23/11/03 – C.U. n. 148 del 25/11/03).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Alessandro Gaucci, dirigente accompagnatore della Soc. Perugia, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale fino al 22 dicembre 2003, per il comportamento tenuto durante la gara Lazio-Perugia del 23/11/2003, *“perché si avvicinava [...] alla linea laterale del campo e rivolgeva ad un calciatore avversario parole di insulto così determinando una situazione di tensione fra i calciatori; terminata la gara, presentatosi nello spogliatoio arbitrale per chiedere spiegazioni sulle ragioni del suo allontanamento dal campo, rivolgeva al termine del colloquio agli ufficiali di gara parole di tenore intimidatorio e gravemente ingiurioso”*, ha proposto reclamo lo stesso Gaucci, chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione (eventualmente sostituendola con un'ammenda nel suo ammontare minimo).

A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come il rapporto del direttore di gara – sulla base del quale il Giudice Sportivo ha basato il proprio provvedimento – sia incompleto, non tenendo conto della provocazione subita dal sig. Gaucci ad opera di alcuni giocatori della squadra avversaria in occasione del primo episodio contestato.

Per quel che riguarda poi il secondo episodio sanzionato dal Giudice Sportivo, il sig. Gaucci sostiene di non aver mai pronunciato le parole *“ladri e banditi”* attribuitegli nel rapporto del direttore di gara (per tutto il resto veritiero, a detta dello stesso Gaucci, riguardo alla ricostruzione dell'episodio avvenuto negli spogliatoi a fine gara).

Il sig. Gaucci rileva inoltre come la tensione ed il nervosismo - a cui si sono abbandonati anche tesserati della squadra avversaria - siano stati provocati da una serie di errori arbitrari durante la gara in oggetto e soprattutto in occasione di numerose altre gare del Campionato in corso. Provocazioni che porterebbero ad una non punibilità del Gaucci, stante la presunta reciprocità delle offese e la ritorsione del Gaucci ad un analogo comportamento offensivo di giocatori avversari.

A sostegno del reclamo, il sig. Gaucci chiede l'acquisizione del filmato relativo al primo dei due episodi contestati.

Alla riunione odierna, sono comparsi il sig. Gaucci ed il proprio difensore, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, in particolare contestando il Gaucci di aver pronunciato le frasi addebitategli.

#### **I motivi della decisione**

In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l'istanza istruttoria avanzata dal reclamante e volta all'acquisizione del filmato della gara in questione, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31, a4) del C.G.S.

Nel merito, la Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Nessun dubbio può infatti sussistere circa il contenuto intimidatorio ed offensivo del comportamento del Gaucci, che come tale va censurato.

Dagli atti ufficiali - fonte privilegiata di prova - risulta infatti che il Gaucci è stato espulso per avere rivolto espressioni minacciose ed offensive ad un giocatore avversario ("*ladro e bastardo*") e, al termine della gara, all'arbitro ("*ladri e banditi*").

Tale grave comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante in quanto negli atti ufficiali esse non trovano alcun riscontro oggettivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

### **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia:** violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

**Soc. PERUGIA:** violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03).

#### **Il procedimento.**

Con provvedimento del 4 novembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 16, comma 3 del C.G.S., perché recidivo per fatti della stessa indole già sanzionati, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e

probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque deferibile all'attività sportiva, e dell'art. 4, comma 3 del C.G.S., in quanto ha negato la regolarità delle gare e/o dello svolgimento dei campionati.

La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Perugia per violazione degli artt. 2, comma 4, e 16, comma 3, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di informazione non avrebbero contenuto lesivo in quanto esprimerebbero non "accuse immotivate" ma la denuncia di "una realtà dei fatti" in cui "gli errori arbitrali arrivano ad alterare il risultato di sei partite su otto" per cui "l'esistenza di un disegno (contro il Perugia) è provata di per sé e vale come esimente di cui all'art. 3 n° 3 del C.G.S. con conseguente non punibilità del deferito Luciano Gaucci (e di conseguenza dell'A.C.Perugia s.p.a.)". Pertanto si chiede il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, la comminazione delle sanzioni minime edittali.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per mesi due e dell'ammenda di € 15.000,00 per il Gaucci e dell'ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Perugia.

E' comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in subordine l'applicazione della sanzione minima.

#### **I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva anzitutto che le dichiarazioni rilasciate dal Gaucci alla "Domenica Sportiva" sono censurabili e parimenti censurabili sono le dichiarazioni riportate nell' articolo pubblicato da "Il Corriere dello Sport – Stadio" in data 4 novembre 2003,.

Secondo la difesa degli incolpati, su otto partite, almeno sei volte "accertati" errori arbitrali hanno condizionato il risultato delle partite stesse e poiché questa serie di errori va contro ogni statistica riguardante coincidenze o "strane circostanze", la conclusione non può essere che quella che esiste un ben preciso disegno, o complotto contro il Perugia.

Può anche darsi, sostiene ancora la difesa, che tale complotto non ci sia e che si sia "trattato di una improbabile, statisticamente impossibile, somma di circostanze casuali", il che tuttavia rende plausibile che chi ha subito le conseguenze di questi presunti errori possa pensare all'esistenza di un complotto. Pertanto, con le sue dichiarazioni, il Gaucci non aveva alcuna intenzione di ledere la reputazione di persone operanti nell'ambito federale, "ma con parole misurate e senza indulgere in insulti o minacce si limitava ad esporre quelli che ragionevolmente riteneva fatti indiscussi".

Questa Commissione osserva anzitutto che l'art. 3 n° 3 del C.G.S., invocato dalla difesa, esclude la punibilità dell'autore delle dichiarazioni se lo stesso prova la verità dei fatti, "qualora si tratti dell'attribuzione di fatto determinato"; in questo caso, gli incolpati non sarebbero punibili se fosse provata l'esistenza del complotto adombrato dal Gaucci: invece, al riguardo, non è stata fornita alcuna prova e di conseguenza l'invocata esimente non può essere applicata .

Correttamente, come la difesa degli incolpati ha rilevato, "la facoltà conoscitiva dell'uomo si basa sul principio di causalità" ma, per l'appunto, nel caso di specie, non è provato alcun effettivo collegamento tra i presunti errori arbitrali e l'esistenza di un disegno dolosamente preordinato a "mandare il Perugia in serie B".

Le affermazioni dell'incolpato assumono poi una chiara valenza offensiva, tale da ledere il prestigio e l'onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti, perché, al momento in cui lasciano intendere l'esistenza di un complotto, non può che ritenersi che gli autori dello stesso siano quelle istituzioni che hanno il potere di porre il complotto stesso in esecuzione, ovvero null'altro che le istituzioni calcistiche, federali e arbitrali.

Le affermazioni degli incolpati non possono quindi essere considerate legittimo esercizio del diritto di critica e deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Gaucci nell'ambito della Società, nonché della recidiva per fatti della stessa indole già sanzionati, appaiono quelle di cui al dispositivo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per mesi due e dell'ammenda di € 15.000,00 a Luciano Gaucci e quella dell'ammenda di € 15.000,00 alla Soc. Perugia.

**Sig. Alessandro GRANDONI**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

La Commissione, preso atto della richiesta di rinvio presentata all'udienza odierna dalla difesa, ritenuto che la stessa possa essere accolta essendo stato addotto verosimile impedimento a comparire del deferito, rinvia il procedimento alla riunione del 18 dicembre 2003 alle ore 9.30.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 14 dicembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 DICEMBRE 2003

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*